

REGOLAMENTO (CEE) N. 3409/87 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2604/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3344/87 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 21.